

CRESCERE 2024

Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese dei Comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno subito danni dalle alluvioni di maggio 2023

Articolo 1 - Contesto di riferimento, finalità e dotazione finanziaria

1. L'Emilia-Romagna, nel corso del mese di maggio 2023, è stata gravemente colpita da un intenso ed esteso evento meteoidrogeologico caratterizzato da elevate e persistenti precipitazioni, che ha causato danni diffusi, con allagamenti e frane. Le intense precipitazioni concentratesi sui bacini montani e collinari del settore centro-orientale, hanno provocato le piene dei fiumi di tutto il reticolo idrografico del settore centroorientale. Tra il 16 ed il 17 maggio la costa dell'Emilia-Romagna è stata interessata anche da un concomitante intenso evento di mareggiata. In seguito alle precipitazioni, si sono verificati numerosissimi fenomeni di esondazione di fiumi e canali, nonché eventi franosi sul territorio regionale, in particolare nelle Province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena e con relativa minore frequenza anche nelle province di Reggio Emilia, Modena e Rimini.

L'impatto degli allagamenti e delle frane ha avuto ricadute straordinarie sul sistema economico e produttivo regionale, ma è stato straordinariamente significativo anche dal punto di vista sociale. Tantissimi nuclei familiari sono stati colpiti direttamente dai danni al patrimonio personale, sia immobiliare sia dei beni mobili. I danni diretti, conseguenti all'allagamento dei campi, di alcune aree produttive e industriali e dei centri abitati, hanno riguardato la perdita di coltivazioni e scorte, il danneggiamento alle infrastrutture e agli impianti di produzione, oltre che ad altri beni mobili, tra cui i mezzi di trasporto, soprattutto privati.

L'economia regionale ha subito anche ingenti danni indiretti, conseguenti alla chiusura obbligata delle attività di produzione o alla mancata e/o ridotta erogazione dei servizi, alle perdite di produttività futura (come ad esempio in agricoltura, a causa della moria di piante e animali), e alle interruzioni delle vie di comunicazione, che hanno colpito in modalità differente i vari settori e non hanno risparmiato anche imprese ed operatori economici localizzati in comuni non direttamente interessati dall'evento meteorologico avverso, ma che fanno parte di filiere produttive fortemente integrate a livello territoriale.

- 2. Le imprese alluvionate, oltre ad aver subito ingenti danni diretti, hanno altresì subito danni economici e perdite di fatturato e si stanno tuttora confrontando con una complessa fase di recupero della competitività economica, ancora fortemente condizionata dagli effetti indotti da tali eventi calamitosi.
- 3. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta regionale n. 570 del 04/04/2024, ha destinato al sistema camerale emiliano romagnolo la somma di euro 5.157.056,97 proveniente dalla raccolta fondi avviata dal 18 maggio 2023 e nata con l'obiettivo di portare sollievo ai cittadini della regione in stato di grande difficoltà e sofferenza e ed ora programmata a sostegno della misura prevista dall'art. 2 della L.R. 13/2023 comma 1, lettera c).
- 4. Con delibera della Giunta regionale n. 1080 dell'11/06/2024 la Regione Emilia-Romagna ha effettuato la ripartizione fra le Camere di commercio interessate, destinando alle imprese dei comuni delle province di **Forlì-Cesena e Rimini** danneggiate dall'alluvione la somma di euro 1.331.022,28, salvo il reperimento di ulteriori risorse.
- 5. Al fine di rispondere alle esigenze manifestate dai comparti produttivi di procedere alle necessarie opere di





ripristino e ammodernamento delle unità locali coinvolte volte a garantire continuità nell'attività d'impresa e recuperare competitività la Camera di commercio della Romagna intende stanziare la somma di **euro 1.000.000,00** al fine di intervenire con un contributo straordinario finalizzato a dare sostegno alla continuità e alla ripartenza in un'ottica di riavvio e competitività in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

6. In ottemperanza agli atti e alle disposizioni regionali, il presente intervento integra quanto attuato dalla Camera di commercio della Romagna nel corso del 2023 con il "Bando eventi climatici 2023" (approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 73 del 18/07/2023), che prevedeva la concessione di un contributo straordinario, pari ad euro 2.500,00 per sostenere le imprese dei territori comunali nelle province di Forlì-Cesena e Rimini interessati dagli eventi alluvionali nelle attività di ripristino e di ripresa della normale attività produttiva.

Articolo 2 - Destinatari e requisiti di ammissione

- 1. Possono partecipare al presente bando le imprese di tutti i settori delle province di Forlì-Cesena e di Rimini ammissibili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013¹, **che hanno subito danneggiamenti diretti ed immediati** a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023 e che siano in possesso dei requisiti di cui ai seguenti commi.
- I danni subiti devono essere riferiti alla sede legale e/o alla sede operativa a condizione che vi si svolga effettivamente l'attività produttiva ovvero relativi ad edifici strumentali (magazzini, depositi, hub distributivi e simili) delle imprese di cui al primo periodo del presente comma.
- 2. Possono presentare istanza le imprese con sede legale e/o unità locale operativa in uno dei territori individuati con D.L. n. 61 del 1 giugno 2023 convertito in L. n. 100 del 31/7/2023, ovvero rientranti nei seguenti comuni:
- per la provincia di Forlì-Cesena: tutti i comuni,
- **per la provincia di Rimini**: Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant'Agata Feltria, Montescudo; ulteriori Comuni, a condizione che sia presentata una perizia asseverata di aver subito il danno.
- 3. Inoltre, sono ammesse ai contributi del presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione/liquidazione dell'aiuto, presentano i seguenti requisiti:
- a) risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese almeno dal 30 aprile 2023;
- b) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione, fino all'anno 2023 compreso²:
- c) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d) siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura DURC³;



¹ Sono pertanto **escluse** le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Si suggerisce, ove possibile, di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto Digitale, prima dell'invio della domanda.

³ Si consiglia di verificare la regolarità del DURC prima della presentazione della domanda.



- e) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴.
- 4. La contribuzione è riferita ad azioni volte a garantire continuità d'impresa e recupero di competitività nelle localizzazioni ricomprese nei territori di cui al comma 2 con riferimento alla prosecuzione delle opere di ripristino e ammodernamento delle unità locali coinvolte finalizzate a riavvio delle attività e all'adozione di programmi di crescita e sviluppo delle attività di impresa, di consolidamento e accrescimento competitivo.
- 5. La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l'immediata esclusione dal bando (ad eccezione del requisito di cui alla lettera b), sanabile a seguito di regolarizzazione).

Articolo 3 - Variazioni o integrazioni al Bando

- 1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse;
- prorogare/riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
- 2. In ogni caso, le eventuali variazioni e integrazioni al bando, comprese quelle a seguito di modifiche delle misure di sostegno da parte della Regione Emilia-Romagna, saranno pubblicate tempestivamente sul sito camerale www.romagna.camcom.it con valore di comunicazione e informativa a tutti gli effetti.
- 3. La Camera di commercio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse da quelle indicate nel presente articolo o diffuse da terzi.

Articolo 4 - Regimi di Aiuto e cumulo

- 1. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2831/2023 del 13 dicembre 2023 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi rispettivamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo, sulla base dell'apposita dichiarazione inserita nella domanda di contributo.
- 2. Con riferimento al campo di applicazione di cui all'articolo 1 del **Regolamento (UE) 2831/2023** (de minimis "generale") si precisa che sono escluse:
- a) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:



⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



- qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- 3. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.
- 4. Con riferimento al **Regolamento (UE) 1408/2013**⁵ (de minimis "agricolo") si precisa che si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- 5. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
- 6. Per entrambi i Regolamenti per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'**impresa unica** così come definita ai sensi degli articoli 2 dei Reg. 2831/2023 e 1408/2013 ovvero tutte le imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 7, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 dei Req. 2831/2023 e 1408/2013.
- 7. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
- 8. Ai sensi degli articoli 3 paragrafi 7 dei suddetti Regolamenti, qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei rispettivi pertinenti massimali, non può essere concesso nessun ulteriore aiuto in regime "de minimis".



⁵ Come integrato dal "Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo"



- 9. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
- 10. Successive modifiche ai massimali sopra richiamati ad opera di disposizioni dell'Unione Europea sono applicate senza necessità di specifiche modifiche al presente disciplinare.

Articolo 5 - Misura del contributo

- 1. La misura di sostegno è assegnata a fondo perduto, in un'unica soluzione, per le seguenti casistiche:
- euro 5.000,00 alle condizioni esplicitate al successivo art. 6;
- euro 2.500,00 alle imprese già beneficiare del contributo disciplinato dal "Bando eventi climatici 2023", richiamato all'art. 1, a condizione che siano tuttora soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2; per le sole imprese di questa categoria non dovrà essere nuovamente dimostrato il nesso di causalità di cui all'art. 6.

Articolo 6 - Ulteriori condizioni di ammissibilità - Danno subito e azioni per la continuità aziendale

- 1. Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza del nesso di causalità del danno diretto e immediato subito con gli eventi calamitosi di cui al presente bando e che l'impresa abbia avviato un percorso di ripristino e ammodernamento delle unità locali coinvolte per garantire continuità nell'attività, in un'ottica di crescita della competitività. Non sono ammessi contributi per danni da lucro cessante.
- 2. L'impresa richiedente, non già beneficiaria del contributo disciplinato dal "Bando eventi climatici 2023", potrà dimostrare l'esistenza dei presupposti di cui al comma 1, ricorrendo ad uno o più mezzi di prova tra quelli di seguito indicati:
- → documentazione fotografica/video da cui sia visibile il danno subito e a condizione che sia identificabile la localizzazione dell'impresa danneggiata, anche con immagini "prima e dopo"; non sono ammissibili fotografie di soli particolari, che non consentano di individuare chiaramente l'impresa o il luogo raffigurato.
- → esibizione di fatture emesse a partire dal 1° maggio 2023 e fino al momento della presentazione della domanda di contributo relative alle attività di cui all'art. 2 comma 4;
- → esibizione di perizie di quantificazione del danno.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo, compilate sulla base della modulistica predisposta, devono essere **trasmesse** esclusivamente in **modalità telematica**, con **firma digitale**, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov⁶, **dalle ore 10:00 del 17/09/2024 alle ore 14:00 del 31/10/2024**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

2. La pratica si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti trasmessi con invio telematico, a

Sportello pratiche \ Altri adempimenti camerali \ Contributi alle imprese

Nella pagina del servizio "pratica telematica AGEF" sono disponibili le istruzioni per l'accesso e l'invio delle pratiche (cliccare su "? Info").



⁶ Il servizio è raggiungibile dal sito <u>www.registroimprese.it</u> seguendo il percorso:



pena di esclusione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - Modulo di domanda, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte;
 - documentazione a dimostrazione dei danni subiti come specificata all'art. 6 (per le sole imprese che non hanno già beneficiato del contributo attraverso il Bando eventi climatici 2023)
- 3. La domanda è esente dall'imposta di bollo in quanto rientrante tra le "Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 modificato ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.L. n. 176/2022 convertito nella L. n. 6/2023.
- 4. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali. La domanda dovrà comunque contenere l'indicazione della/e localizzazione/i d'impresa a cui si riferisce la richiesta stessa. Nel caso di domande inviate più volte per qualsiasi ragione sarà presa in esame solo la **prima** domanda pervenuta che risulterà formalmente regolare. Qualora l'interessato intenda far valere una specifica domanda, dovrà essere fatta apposita richiesta tramite pec con indicazione del giorno e dell'ora dell'invio da considerare valido, entro 10 giorni dall'invio stesso.
- 5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici. La piattaforma telematica sarà accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.
- 6. La Camera di Commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria PEC istituzionale <u>cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it</u> all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la PEC attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non sono imputabili alla Camera di commercio⁷.

Articolo 8 - Valutazione delle domande e modalità di assegnazione del contributo

- 1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua preliminarmente l'istruttoria amministrativaformale, volta ad accertare i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando e la spettanza del contributo riconosciuto.
- 3. Non sono ammissibili le domande presentate da un soggetto diverso dal titolare/rappresentante legale d'impresa, non sottoscritte digitalmente, carenti del modulo di domanda o della documentazione comprovante i danni subiti, se dovuta, trasmesse al di fuori dei termini di cui all'art. 7 o con modalità difformi, provenienti da



⁷ Per ulteriori informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (pec) si veda al seguente link https://www.romagna.camcom.it/registro-imprese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata/index.htm?ID_D=803



imprese non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

- 4. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa le integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.
- 5. Il preavviso di rigetto della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, è notificato tramite PEC alle imprese interessate. La mancata risposta, via PEC entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.
- 6. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione e di liquidazione dell'agevolazione, anche per tranche, debitamente motivato, entro il 31/12/2024 nel limite dei fondi stanziati e ancora disponibili, salvo proroghe autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna.
- 7. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di domanda.
- 8. Il contributo è soggetto all'applicazione della ritenuta di acconto del 4%.
- 9. In caso di esclusione dal contributo, per mancanza di requisiti, ovvero per esaurimento fondi, verrà adottato apposito provvedimento, anche cumulativo, debitamente motivato entro il 31/12/2024 salvo proroghe autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna. La comunicazione agli interessati avverrà con nota alla PEC dell'impresa.

Articolo 9 - Controlli, revoca e rinuncia

- 1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare:
- il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.
- 2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
- 3. Il richiedente può rinunciare al contributo, comunicandolo all'indirizzo pec <u>cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it</u> e indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome soggetto richiedente Rinuncia contributo Bando Eventi Climatici 2023".

Articolo 10 - Responsabile del procedimento

- 1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi di Promozione della Camera di Commercio della Romagna.
- 2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito all'Unità Organizzativa Servizi di Promozione.





Articolo 11 - Norme per la tutela della privacy

- 1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
- 2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio della Romagna⁸.
- 3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- 4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.

⁸ L'informativa completa è consultabile al seguente link: https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy

